

95 Accesso agli specchi riepilogativi dell'attività mensile ed agli atti autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario**FATTO**

Il signor ... Tenente Colonnello in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi dell'Aeronautica Militare, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli specchi riepilogativi dell'attività mensile ed agli atti autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario svolta, a partire dal mese di settembre 2012 in poi da parte di tutti gli Ufficiali e del restante personale impiegato presso il predetto Distaccamento Aeroportuale, chiedendo altresì di conoscere i criteri regolanti l'autorizzazione al lavoro.

A sostegno della propria istanza di accesso, il signor ... deduceva il proprio interesse a verificare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione in relazione all'autorizzazione del lavoro straordinario sotto il profilo del rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, assumendo che, benché l'accedente avesse svolto attività eccedente quella ordinaria, tale attività non gli sarebbe stata riconosciuta, dal punto di vista economico, dall'Amministrazione.

In data 15.7.2014 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione.

Il signor ..., in data 21.7.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati.

Non vi è ragione per non consentire l'accesso alla documentazione richiesta, essendo indubbio che il ricorrente - il quale lamenta il mancato riconoscimento, ai fini economici, dello svolgimento da parte sua di un'attività eccedente quella ordinaria - vanta un interesse differenziato e qualificato, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 ad ottenere tale accesso, al fine di verificare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, quanto all'autorizzazione del lavoro straordinario.

Quanto alla richiesta di conoscenza dei criteri seguiti dall'Amministrazione in materia di autorizzazione del lavoro straordinario, essa può legittimamente esser fatta valere mediante l'esercizio del diritto di accesso da parte del ricorrente, ex art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990 - che esclude l'accessibilità delle informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo - solo nell'ipotesi in cui tali criteri risultino da atti e/o documenti già formati e detenuti dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

11 settembre 2014

96 Accesso a accedere alla relazione di servizio relativa ad un sopralluogo presso l'immobile adiacente all'abitazione dell'accedente**FATTO**

Il ricorrente, il 27 maggio 2014, ha chiesto di potere accedere alla relazione di servizio n. 1648 del 16 maggio 2013, relativa ad un sopralluogo presso l'immobile sito in Fraz. n. 154-155 adiacente all'abitazione del ricorrente stesso. Specifica, infatti, il sig. che l'immobile oggetto del sopralluogo versa in condizioni precarie sia da un punto di vista statico che igienico-sanitario, tali da potere compromettere la sicurezza del ricorrente e di essere residente presso il comune resistente.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione comunale integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il sig. ha adito la scrivente Commissione il 16 luglio 2014.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito il ricorso è fondato atteso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente.

Pertanto, nel caso di specie il sig. può accedere alla chiesta relazione di servizio senza alcun condizionamento alla sussistenza di un interesse personale e concreto e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta (v. parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 maggio 2011).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

11 settembre 2015

97 Accesso di Organizzazione Sindacale**FATTO**

L'Ispettore Superiore S.U.P.S. in servizio presso la sottosezione della Polizia stradale di il 19 febbraio 2014 in proprio e in qualità di segretario provinciale del Sindacato ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti inerenti il personale alle dipendenze della citata sottosezione di Polizia stradale:

1. ordini di servizio per il periodo dal 1.12.2013 al 31.01.2014;
2. fogli di firma rilevatori della presenza per il medesimo periodo;
3. atti autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario emergente effettuato;
4. tabulati mensili dello straordinario emergente e programmato per il periodo di cui al punto n. 1.

Motiva il ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale, di essere portatore di un malcontento diffuso tra i lavoratori circa i criteri e le modalità regolanti l'autorizzazione al lavoro emergente ed alla equa distribuzione dei carichi di lavoro.

In proprio, il ricorrente afferma di volere acquisire i chiesti documenti al fine di far valere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. E', infatti, solo attraverso l'ostensione dei documenti sullo straordinario emergente effettuato dal personale della sottosezione di che il ricorrente afferma di potere verificare la sussistenza di eventuali disparità di trattamento.

L'amministrazione resistente con provvedimenti del 12 giugno 2014, con riferimento alle relazioni sullo straordinario emergente ed ai tabulati di liquidazione presentati in Questura, ha concesso la visione limitatamente agli atti riguardanti l'unico dipendente in servizio presso lo stesso ufficio (segreteria e servizi) del ricorrente ed a tutti gli atti in ordine ai quali tale dipendente non ha formulato espresso diniego, senza chiarire i motivi alla base di tale limitazione.

Relativamente all'istanza presentata dal ricorrente in qualità di rappresentante sindacale, l'amministrazione resistente ha concesso la visione ad una parte dei chiesti documenti; infatti, con riferimento alle relazioni di straordinario emergente ed ai tabulati di liquidazione presentati in Questura, l'amministrazione ha concesso la visione del solo dato cumulativo suddiviso per ruoli, senza specificare le motivazioni alla base di tale limitazione.

Avverso i provvedimenti del 12 luglio di accesso parziale esercitato mediante la sola visione dei chiesti documenti il sig. ha adito la scrivente Commissione l'8 luglio 2014.

DIRITTO

La Commissione ricorda che è unanime la giurisprudenza nell'affermare che, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento (e ciò non nel caso di specie), la disciplina dell'accesso (art. 25 co. 1 legge n. 241/90) prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta. Pertanto, è illegittima la concessione della sola visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità.

Passando all'esame della sussistenza in capo al delegato sindacale ricorrente di un interesse qualificato, si ricorda che lo straordinario programmato è disciplinato dall'art. 16 dell'Accordo nazionale quadro vigente.

La disposizione citata prevede che i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario in relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio. Tali turni di lavoro straordinario sono stabiliti "con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle OO. SS. firmatarie dell'Accordo". Tra l'altro, l'informazione preventiva deve contenere: le finalità perseguite, il trimestre relativo alla programmazione, gli uffici interessati, il personale che vi ha aderito, la programmazione dei turni di lavoro. L'informazione contiene, inoltre il dato numerico complessivo effettuato a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.

La norma in esame prosegue chiarendo i criteri di cui tenere conto nella predisposizione della programmazione; tra gli altri si segnala quello secondo il quale "il personale deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione", (art. 16, comma 3, lett. a).

Si rammenta, poi, che è *ius receptum* in giurisprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) il principio secondo cui sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n. 24/10 e TRGA Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09).

Nel caso di specie il delegato sindacale ricorrente intende verificare l'applicazione del criterio rotativo previsto nel citato Accordo nazionale quadro. Pertanto il ricorso è fondato atteso che l'interesse vantato dal delegato sindacale è di carattere superindividuale e spettante all'intera categoria interessata.

Il ricorrente ha, poi, presentato istanza di accesso al fine di tutelare la propria posizione; pertanto l'accesso in forma comparativa ai chiesti documenti ha lo scopo di verificare eventuali disparità di trattamento e, dunque, azionare diritti patrimoniali. Ciò fatto salve le eventuali limitazioni disposte dalla legge o da regolamenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
11 settembre 2014

98 Accesso di genitore al registro delle valutazioni del figlio minore

FATTO

Il ricorrente, genitore del minore, ha chiesto con istanza del 1 luglio 2014, non allegata al presente gravame, di potere accedere al registro delle valutazioni del minore, per il periodo dal 5 maggio 2014 fino alla fine dell'anno scolastico. Afferma il sig. nel presente gravame di volere conoscere il percorso dell'ultimo mese di apprendimento del proprio figlio, ossia nel periodo tra le settimane successive all'ultimo colloquio e la valutazione finale.

L'Istituto resistente, con provvedimento dell'8 luglio 2014, ha negato il chiesto accesso affermando di "non ritenere validi i motivi addotti al punto 1 dell'istanza di accesso" e di non possedere il registro elettronico.

Avverso il provvedimento di diniego dell'8 luglio il sig. ha adito la scrivente Commissione il 1 agosto 2014.

DIRITTO

In via generale si ricorda che il registro di classe, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione.

Nel caso di specie si evidenzia che nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza di un interesse qualificato ad accedere ai suddetti registri atteso che si tratta di valutazioni inerenti il minore stesso.

Inoltre, l'inesistenza del registro elettronico non è circostanza tale da escludere il diritto del ricorrente, dal momento che l'amministrazione resistente può estrarre copia delle parti dei registri, così come chiesto dal ricorrente stesso (v. decisione Commissione 28 febbraio 2012).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
11 settembre 2014

99 Accesso agli atti del procedimento relativi al provvedimento di sgravio fiscale

Il Sig. ... riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 9 aprile 2014 richiesta di accesso agli atti del procedimento relativi al provvedimento di sgravio n. 2011 S 0145261 al fine di conoscerne la data di emissione.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 6 giugno u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

11 settembre 2014

100 Accesso a cartella di pagamento emessa nei propri confronti da Equitalia sud a seguito di accertamento**FATTO**

Il Sig. ... riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 11 giugno 2014 richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente una cartella di pagamento emessa nei propri confronti da Equitalia sud a seguito di accertamento di parte resistente.

Precisa il Sig. ..., fornendo i relativi estremi, di aver già provveduto all'integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie addebitategli già a far data dal mese di novembre 2008.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 12 luglio u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile palesemente al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

11 settembre 2014

101 Accesso endoprocedimentale – accesso al verbale contenente le informazioni acquisite dai medici relative all'accidente**FATTO**

Il Sig. ..., appuntato scelto in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Tarquinia, riferisce quanto segue. Nel mese di agosto 2013 a causa di improvvisi problemi fisici, veniva visitato da alcuni medici che gli diagnosticavano patologie riconducibili ad artrosi e vertigini le quali, già a far data dall'anno 2001, erano state riscontrate in capo all'esponente come contratte nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel mese di aprile u.s. il ... veniva a conoscenza della circostanza per cui l'amministrazione resistente aveva convocato i medici summenzionati al fine di acquisire sommarie informazioni sulla vicenda sommariamente descritta. Pertanto, in data 19 maggio prima e 26 maggio dopo, chiedeva di accedere al verbale contenente le informazioni acquisite dai medici unitamente ai documenti presupposti e conseguenti.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 10 luglio u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

11 settembre 2014

102 Accesso di O.S.

FATTO

Il Sig., segretario provinciale di Torino del Sindacato autonomo dei ... riferisce quanto segue.

In data 26 giugno 2014 il sindacato esponente ha presentato richiesta di accesso preordinata all'acquisizione delle seguenti documentazione: a) copia del documento attestante il budget di spesa stanziato dal Dipartimento dei vigili del fuoco per l'anno 2014; b) copia del documento attestante la distribuzione dei compensi delle ore di straordinario per il medesimo periodo.

Parte resistente con nota datata 2 luglio u.s., ha negato l'accesso quanto alla documentazione di cui alla lettera b) in quanto la documentazione richiesta non è in possesso dell'amministrazione mentre, con riferimento alla restante documentazione, parte resistente si è limitata a indicare il budget per le ore di lavoro straordinario.

Contro tale nota il Sindacato ricorrente ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

In data 12 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., nella qualità di segretario provinciale del sindacato, si osserva quanto segue.

Affermata preliminarmente la legittimazione attiva del sindacato ricorrente con riferimento ai documenti richiesti, si rileva che la mera indicazione del budget non è soddisfacente dell'interesse all'acquisizione del documento attestante il budget medesimo. Pertanto, con riferimento ai documenti di cui alla lettera a) delle premesse in fatto, il ricorso merita di essere accolto.

Quanto alla restante documentazione, sembra che parte resistente non sia in possesso delle evidenze richieste dal sindacato ricorrente, ma la circostanza non è chiara.

Si chiede dunque di fornire chiarimenti in merito a tale circostanza.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte accoglie il ricorso e in parte sospende la decisione chiedendo all'amministrazione chiarimenti circa il possesso di documentazione attestante lo svolgimento di ore di lavoro straordinario. I termini della decisione sono interrotti.

11 settembre 2014

103 Accesso agli atti inerenti sinistro marittimo

FATTO

Il 24 settembre 2010 la "....", una barca a vela da diporto, è affondata mentre si trovava ormeggiata in un campo boe custodito dalla Soc. ... s.r.l.. I proprietari della barca, ritenendo tale società responsabile del sinistro, la hanno citata in giudizio. La ... srl sostiene invece che l'evento si sia verificato per caso fortuito: per dimostrarlo il 16 maggio 2014 ha chiesto alla Direzione marittima di Catania accesso 1) alla delibera 20 gennaio 2011 che ha disposto di non procedere ad inchiesta in merito all'accennato sinistro marittimo e 2) al connesso dispaccio ministeriale 06/01/12/15434/SM del 16 febbraio 2011. L'amministrazione non ha però risposto, e la ricorrente se ne duole oggi con questa Commissione.

DIRITTO

Questa Commissione ritiene il ricorso meritevole d'accoglimento. L'amministrazione cui sia induzzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, deve infatti verificare la sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge, e l'esistenza di un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto: nell'odierna fattispecie il presupposto dell'ostensione è costituito dalla strumentalità dei documenti chiesti per il fine della tutela della propria sfera giuridica d'interesse nell'ambito di una causa civile di risarcimento danni, in corrispondenza con quanto disposto dall'art. 24 c. 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

11 settembre 2014

104 Esami di stato- accesso alla documentazione dei candidati

FATTO

La Sig.ra ..., rappresentata dall'Avv. ..., ha presentato, in data 18 luglio 2014, una istanza di accesso presso il Liceo Ginnasio Statale "..." di Roma finalizzata all'estrazione di copia della seguente documentazione relativa a tutti i candidati che hanno riportato un voto finale pari o superiore ad 89/100 all'esame di stato della classe III/B nell'a.s. 2013/2014:

- 1 pagella scolastica dell'a.s. 2013/2014;
- 2 "scheda personale" del candidato;
- 3 prove scritte d'esame;
- 4 verbale delle operazioni d'esame compiute dalla Commissione con particolare riguardo all'insediamento della stessa, all'individuazione dei criteri di valutazione di tutte le prove, alla pubblicazione dei punteggi attribuiti alle prove scritte, alla verbalizzazione delle singole prove scritte e orali dei candidati e della decisione finale con la procedura di attribuzione del punteggio prevista dall'art. 15, comma 7, dell'O.M. citata;
- 5 griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali;
- 6 registro dei risultati degli esami – quadro sinottico dei candidati.

A motivazione della richiesta la Sig.ra ..., in qualità di partecipante al suddetto esame di Stato, afferma di necessitare dei chiesti documenti per valutare la sussistenza di eventuali vizi formali o procedurali in modo da poter tutelare i propri diritti.

In data 24 luglio 2014, l'Amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai chiesti documenti relativi alla Sig.ra ... ad esclusione di quelli relativi agli altri candidati, affermando che tali documenti "*non si ritengono come necessari e rilevanti ai fini della difesa di un'eventuale azione giudiziale in quanto non si versa in un'ipotesi di procedura selettiva o di competizione concorsuale*" e che tale richiesta può configurarsi come una forma di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

In data 1 agosto 2014, la Sig.ra ... adiva la Commissione avverso il parziale rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 7 agosto 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ribadisce le motivazioni del proprio diniego.

DIRITTO

In merito al ricorso presentato dalla Sig.ra ... la Commissione osserva quanto segue.

Deve essere consentito l'accesso a tutti i documenti chiesti qualora per la ricorrente l'esame della documentazione sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti.

Ciò vale non solo per i documenti prodotti dalla ricorrente, ma anche per quelli degli altri concorrenti, posto che la ricorrente che abbia partecipato ad una procedura assimilabile a quella di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla procedura, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

Ove la concessione degli stessi comportasse un grosso onere per l'Amministrazione, essa potrà scegliere di concedere un numero significativo di documenti relativi a ciascun candidato mediante l'estrazione a sorte.

La concessione di detti documenti dovrà avvenire previo oscuramento dei nominativi degli eventuali candidati minorenni.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente.

11 settembre 2014

105 Accesso di un richiedente cittadinanza italiana finalizzato all'estrazione di copia degli atti del procedimento, corredata da una relazione che illustri i motivi del ritardo nonché l'eventuale natura delle circostanze che hanno impedito di dare positiva conclusione alla procedura

FATTO

La Sig.ra ..., assistita dall'Avv. ..., ha presentato in data 15 luglio 2009 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Milano.

In data 10 giugno 2014, a mezzo raccomandata, la Sig.ra ... ha presentato presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia degli atti del procedimento, corredata da una relazione che illustri i motivi del ritardo nonché l'eventuale natura delle circostanze che hanno impedito di dare positiva conclusione alla procedura. In particolare chiedendo, laddove il ritardo sia da attribuirsi ad eventuali lacune istruttorie conseguenti al mancato invio di pareri essenziali alla definizione della procedura, di indicare esplicitamente la natura del parere richiesto, l'Amministrazione cui è stato richiesto e la data in cui tale richiesta è stata avanzata, con l'indicazione degli eventuali solleciti inoltrati.

In data 23 luglio 2014 la Sig.ra ... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

La Prefettura di Milano, in data 7 agosto 2014, ha inviato una memoria in cui afferma di non aver ricevuto l'istanza di accesso in questione. La Prefettura afferma di essere in attesa delle determinazioni ministeriali a seguito dell'invio, in data 22 luglio 2014, al Ministero dell'Interno del proprio parere di competenza.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento per la parte riguardante l'estrazione di copia degli atti del procedimento, poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

È inammissibile, invece, la parte del ricorso relativa alla richiesta di conoscenza dei motivi del ritardo e dello stato degli atti relativi al procedimento perché volta non all'accesso di un documento, bensì ad una mera richiesta di informazioni, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell'Amministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'ufficio competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed in modo costruttivo al procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente, per il resto lo dichiara inammissibile.

11 settembre 2014

106 Accesso agli elaborati redatti dall'accedente, al verbale di correzione ed al verbale di giudizio relativi ai predetti elaborati, nonché ai criteri di valutazione degli elaborati ed agli elaborati di altri quattro candidati nominativamente individuati.

FATTO

La dottoressa sosteneva le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2013) presso la Corte di Appello di Roma.

Non essendo stata ammessa alle prove orali, in data 5.7.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli elaborati redatti dall'accedente, al verbale di correzione ed al verbale di giudizio relativi ai predetti elaborati, nonché ai criteri di valutazione degli elaborati ed agli elaborati di altri quattro candidati nominativamente individuati.

L'Amministrazione, in data 1.8.2014, rilasciava le copie dei documenti richiesti, ad eccezione del verbale di giudizio e degli elaborati redatti dagli altri candidati individuati dall'accedente che, in pari data, insisteva nel chiedere di poter accedere ai documenti cui le era stato negato l'accesso.

In data 18.8.2014, l'Amministrazione comunicava il rigetto della sua istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 4, lettera e) del D.M. n. 115/1996, che sottrae all'accesso la documentazione relativa ai lavori delle Commissioni giudicatrici fino all'esaurimento delle procedure concorsuali.

La dottoressa, in data 1.9.2014, adiva la Commissione per sentir dichiarare il proprio diritto ad accedere a tutti i documenti richiesti con la sua istanza di accesso, nonché agli elaborati degli altri candidati corretti insieme con quelli della ricorrente in data 17.4.2014.

L'Amministrazione, in data 24.9.2014, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato alla stregua della disposizione regolamentare richiamata nella determinazione di parziale rigetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nella parte concernente il diniego dell'accesso alla documentazione originariamente richiesta dall'accedente, in ragione dell'inapplicabilità al caso di specie della norma regolamentare invocata dall'Amministrazione, che si riferisce alla documentazione relativa alle operazioni concorsuali.

Invero, come afferma la stessa Amministrazione nella memoria del 24.9.2014, le procedure di esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non sono qualificabili come procedure concorsuali, non essendo preordinate alla copertura di un numero chiuso di "posti" da assegnare.

Non sussiste, dunque, alcun ostacolo giuridico all'ostensione di tutti i documenti richiesti con l'istanza di accesso di 5.7.2014, trattandosi di un accesso di natura endoprocedimentale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui mira a sollecitare una pronuncia della Commissione circa l'accessibilità degli elaborati degli altri candidati corretti con quelli della ricorrente in data 17.4.2014, non costituendo tali documenti oggetto della predetta istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua e*, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; lo dichiara inammissibile nel resto.

Roma, 2 ottobre 2014

107 Accesso alla copia della scheda di registrazione, compilata all'atto di emissione di buono postale fruttifero.

FATTO

Il signor ... e la di lui madre (signora), titolari di un buono postale fruttifero del valore di Lire 10.000.000, emesso dall'Ufficio postale di (FR) in data 12.1.2001, avendo chiesto il rimborso del predetto buono postale alle condizioni previste per i buoni della serie CE, non si vedevano accogliere tale richiesta dalla responsabile dell'Ufficio postale di, ad avviso della quale il buono in questione sarebbe stato rimborsabile alle condizioni previste per i buoni della serie AA1 (meno favorevoli di quelle previste per i buoni della serie CE).

Il signor, in vista dell'esercizio di un'azione legale diretta alla tutela del diritto al rimborso del buono in questione alle condizioni previste per i buoni della serie CE, in data 25.6.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla copia della scheda di registrazione, compilata all'atto di emissione del predetto buono postale fruttifero, o di altro documento di registrazione dell'emissione.

L'Amministrazione, pur non avendo riscontrato formalmente l'istanza di accesso in questione, comunicava informalmente all'accedente, in data 23.7.2014, che la copia della documentazione richiesta non poteva essere rilasciata.

Il signor ..., in data 22.8.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Ufficio postale di Aquino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione - ritenuta preliminarmente la propria competenza, in ragione del fatto che si tratta del rigetto di un'istanza di accesso opposto da un soggetto di diritto di privato, equiparato ad una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22, lettera c) della legge n. 241/1990, in quanto esercente un'attività di pubblico interesse - reputa che il presente ricorso sia meritevole di accoglimento.

Si tratta di un ricorso con cui si denuncia il diniego di accesso a documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, la cui accessibilità è garantita dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

2 ottobre 2014

108 Concorso pubblico - accesso ai propri elaborati, ai documenti contenenti i criteri direttivi della commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati, verbale di correzione, a un campione dei compiti dei candidati ritenuti idonei, ai verbali redatti in occasione e nel corso dello svolgimento delle 5 prove scritte

FATTO

Il ricorrente quale partecipante al concorso a trentacinque posti di segretario di legazione in prova, risultato non idoneo alla prova orale, ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti:

1. propri elaborati;

2. documenti contenenti i criteri direttivi della commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati, eventualmente previo svolgimento di una traccia ideale, v. sentenza delle S.U. Cassazione n. 14893 del 2010;
3. verbale di correzione dei propri elaborati;
4. un campione dei compiti dei candidati ritenuti idonei, estratto a sorte nella misura del 30% sul totale dei candidati (v. TAR Lazio, sez. III, n. 1358 del 2014);
5. verbali di correzione dei compiti di cui al punto n. 4;
6. verbali redatti in occasione e nel corso dello svolgimento delle 5 prove scritte.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 18 agosto 2014 ha concesso l'accesso agli elaborati del ricorrente ed ha differito l'accesso agli altri documenti fino alla conclusione della procedura concorsuale; ciò ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 3, comma 2 del d.m. n. 60 del 1996.

Avverso il provvedimento di parziale differimento del 18 agosto 2014, il ricorrente ha adito la Commissione. Afferma il ricorrente nel presente gravame, tra l'altro, l'inapplicabilità al Ministero resistente del citato decreto del Ministero dell'Istruzione.

DIRITTO

L'art. 1 del decreto del Ministero dell'Istruzione individua il proprio ambito di applicazione stabilendo che "Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero della P.I. e degli organi periferici dipendenti ivi comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352". Pertanto, come osservato da parte ricorrente, il citato regolamento non è applicabile al caso di specie trattandosi di una procedura bandita dal Ministero resistente.

Né viene in rilievo nel caso di specie il d.m. n. 604 del 1994 del Ministero resistente, art. 4, comma 1, lett.s), il quale differisce l'accesso ai documenti "attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché atti e documenti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare gli elaborati dei candidati, fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali" per salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale e di questa Commissione i partecipanti ad una pubblica selezione non assumono la veste di controinteressati, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

Passando all'esame delle situazione legittimante nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente di un interesse partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/90, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale.

Ciò premesso, si ricorda che la procedura concorsuale da luogo a due distinti sub procedimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte, termina con la conclusione dei relativi risultati.

Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto, atteso che altrimenti si priverebbe il ricorrente della facoltà di agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
2 ottobre 2014

109 Accesso al modello CUD e cedolini INPS intestati all'ex coniuge

L'ATTO

Il ricorrente ha chiesto all'Istituto resistente di potere accedere al modello CUD e cedolini INPS intestati all'ex coniuge sig.ra ...; ciò per supportare la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento che il ricorrente versa alla sig.ra

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 4 luglio 2014, conosciuto dal ricorrente il 14 luglio, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 16 della determinazione del 5 agosto 2011 allegata alla circolare n. 4 dell'8 gennaio 2013, a tenore della quale sono esclusi dall'accesso tutti i documenti e le determinazioni relative a terzi soggetti.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

La disposizione citata da parte resistente esclude l'accesso ai documenti ivi elencati per salvaguardare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni; nel caso di specie, tuttavia, la Commissione ritiene che il diritto di difesa in giudizio della posizione del ricorrente debba prevalere sul diritto alla riservatezza della controinteressata in base al disposto di cui all'art. 24, comma 7 della legge 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
2 ottobre 2014

110 Accesso per fini defensionali

L'ATTO

L'ispettore capo ricorrente, il 23 ed il 26 luglio 2014 ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. attestazione amministrativa concernente il periodo/i giorni di assenza del ricorrente effettuati a qualunque titolo registrati dal 1.08.2011 al 14.10.2011;
2. fascicolo cat. II giacente presso l'archivio del commissariato resistente, intestato al pregiudicato Lampitelli Giuseppe, esclusivamente per le informazioni generate e trattate in ordine alla richiesta del pregiudicato volta all'ottenimento di una delle misure alternative/sostitutive alla detenzione.

La Questura resistente, con provvedimento del 4 agosto ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n.1, mentre lo ha negato a quelli di cui al punto n.2; motiva l'amministrazione che tali documenti sono connotati "dalla rituale segretezza che caratterizza ogni atto diretto all'Autorità giurisdizionale penale". Aggiunge l'amministrazione che nel rito abbreviato, chiesto dal ricorrente nel processo in corso, non è consentita né la rinnovazione del dibattimento né la produzione di nuovi documenti.

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 4 agosto 2014, il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

Questa Commissione ribadisce l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa secondo il quale l'invio di documenti all'autorità giudiziaria c/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto d'indagine, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro; pertanto, la qualificazione rituale segretezza, dichiarata dall'amministrazione non esclude dall'accesso i documenti.

Quanto, poi, all'assenza di un nesso funzionale tra l'interesse vantato dal ricorrente, ossia difesa in giudizio, e chiesti documenti conseguente all'impossibilità di produrre motivi aggiunti nel II grado di giudizio, si ricorda che all'amministrazione spetta una valutazione in astratto circa un collegamento tra la posizione del ricorrente e i documenti, sicuramente esistente nel caso di specie.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
2 ottobre 2014

111 Accesso per esigenze difensive- Accesso alle dichiarazioni Unico di un terzo

FATTO

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data 21 giugno 2014 domanda di accesso alle dichiarazioni Unico (redditi IVA IRAP 770) per gli anni 2004-2012 presentate dal Sig. nella qualità di l.r.p.t. di due società (..... s.n.s e s.r.l.). La richiesta era motivata da esigenze difensive in relazione ad un contenzioso in atto con il controinteressato al fine di dimostrare l'illicitezza della condotta di quest'ultimo in ordine all'utilizzo dei crediti IVA iscritti in contabilità.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 7 agosto 2014 ritenendo i documenti oggetto della richiesta non collegati all'interesse difensivo dichiarato dal ricorrente e osservando, sulla scorta di quanto argomentato in sede procedimentale dal controinteressato, che i fatti dedotti in causa sono relativi ad un arco temporale diverso da quello per cui è stata formulata domanda ostensiva.

Contro tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione, notificandolo ritualmente al controinteressato. In data 23 settembre il controinteressato ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e argomentando articolatamente in tal senso sul presupposto dell'inconferenza della documentazione richiesta rispetto al giudizio in corso tra le parti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie le esigenze difensive appaiono ben delineate dal ricorrente e dunque il collegamento tra interesse all'accesso e documentazione negata da parte resistente, appare sussistere, considerata la rilevante finalità dichiarata sia nel ricorso introduttivo del presente procedimento contenzioso che in sede amministrativa, consistente nel fornire prova di una stratificazione temporale della condotta illecita anche per gli anni successivi al 2004. D'altronde, come in più di un'occasione affermato dalla scrivente Commissione e dal Giudice amministrativo di prime e seconde cure, il diritto di accesso è situazione autonoma rispetto ai risvolti processuali scaturenti dall'esibizione documentale; risvolti la cui fondatezza non può costituire, come nel caso di specie, motivo legittimo di diniego dell'accesso.

Per le esposte motivazioni, che valgono a confutare anche le difese del controinteressato, il ricorso è meritevole di accoglimento

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
2 ottobre 2014

112 Accesso a planimetria di un immobile a seguito di nuovo classamento della rendita dell'immobile

FATTO

Il Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., riferisce di aver presentato richiesta di accesso alla planimetria di un immobile riportato in catasto al foglio n. 577, part. 41, sub 7 a seguito di nuovo classamento della rendita dell'immobile del ricorrente comunicatogli nel mese di marzo 2013 da parte resistente.

Essendo intercorso atto di opposizione all'accesso da parte del controinteressato proprietario dell'unità immobiliare contraddistinta come sopra, l'amministrazione ha negato l'accesso con nota del 24 giugno u.s.

Contro tale determinazione il Carbone ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo occorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego o di differimento come nel caso in esame. Al riguardo la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un differimento fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

Nel caso di specie il suddetto bilanciamento deve essere risolto a favore dell'accedente, atteso che i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza sembrerebbero essere dati comuni e quindi recessivi rispetto all'esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241/90. Per questi motivi, rilevata la sussistenza di interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente, si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

2 ottobre 2014

113 Accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a diciotto cartelle esattoriali emesse da EQUITALIA

FATTO

Il Sig. ..., rappresentato e difeso dalla Dott.ssa ..., riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 3 luglio 2014 richiesta di accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a diciotto cartelle esattoriali emesse da parte resistente.

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 settembre u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile palesemente al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

2 ottobre 2014

114 Accesso ai modelli CUD relativi ai redditi percepiti dalla ex coniuge

FATTO

Il sig. ... riferisce di aver presentato in data 25 luglio 2014 richiesta di accesso ai modelli CUD anni 2011-2013 relativi ai redditi percepiti dalla ex coniuge ..., motivando la domanda a fini difensivi in ordine alla richiesta di revisione delle condizioni economiche legate al mantenimento dei figli.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 13 agosto u.s. osservando che "... l'accesso agli atti dell'Istituto non è consentito, se non in relazione alle finalità istituzionali perseguite dall'ente, e non per interessi diversi rispetto ai quali l'Istituto è terzo.

Contro tale diniego il ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in termini chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato alla controinteressata, con raccomandata A/R la cui copia risulta agli atti.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invece, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, essendo la documentazione richiesta rilevante ai fini della modifica delle condizioni patrimoniali legate al mantenimento dei figli cui aspira l'odierno ricorrente.

I motivi di diniego opposti da parte resistente sono del tutto inconferenti e non trovano alcun fondamento nelle fonti primarie e secondarie che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

2 ottobre 2014

115 Accesso alla documentazione reddituale e a un contratto di comodato riguardanti il marito

FATTO

L'avv. ..., in nome e per conto della sig.ra ..., ha presentato ricorso a questa Commissione contro un diniego opposto dall'amministrazione in epigrafe sull'accesso alla documentazione reddituale e a un contratto di comodato riguardanti il marito della sig.ra ..., sig. ..., da cui la ricorrente si sta separando: tanto per meglio determinare, nell'instaurato giudizio di separazione, le spettanze. Al gravame non risulta allegata la procura alla lite. Il controinteressato ha inviato una propria memoria, in cui ha eccepito la carenza di procura e chiede conferma del diniego, in quanto essendovi già pendente un giudizio, la richiesta ostensiva sarebbe da farsi in tale contesto. La Commissione, nel plenum del 24 luglio 2014, ha invitato parte ricorrente a trasmettergliene copia, incumbente infine adempiuto il 10 settembre 2014.

DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso alle documentazioni reddituali relativi all'ex coniuge del richiedente, qualora tali documenti, come nel caso odierno, siano utili per la determinazione giudiziale dell'importo dell'assegno manutentivo: per giurisprudenza costante il diritto di accesso prevale sulla riservatezza dei terzi qualora la richiesta ostensiva venga presentata per curare o difendere interessi giuridici dell'istante, né ad esso osta la circostanza che i documenti possano essere reperiti in altri modi, o che altri vi siano parallelamente provvedendo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.
2 ottobre 2014

116 Accesso agli estratti conto contributivi dell'ex coniuge.

FATTO

La sig.ra ... con ricorso dell'11 settembre 2014, si duole della mancata risposta dell'amministrazione in epigrafe alla propria richiesta, datata 15 luglio 2014, d'accedere agli estratti conto contributivi dell'ex coniuge: tanto perché necessario per la quantificazione dell'assegno divorzile. Parte resistente, con memoria, ha chiarito di aver rigettato l'accesso a seguito dell'opposizione del controinteressato: di quanto da quest'ultimo esposto l'amministrazione ha ritenuto pregevole la considerazione sulla mancanza d'attualità della richiesta, per aver già l'Autorità giudiziaria disposto, tramite la Guardia di finanza, indagini sulla reale consistenza del patrimonio dell'ex coniuge della ricorrente.

DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi relativi all'ex coniuge del richiedente, qualora tali documenti, come nel caso odierno, siano utili per la determinazione giudiziale dell'importo dell'assegno manutentivo: per giurisprudenza costante il diritto di accesso prevale sulla riservatezza dei terzi qualora la richiesta ostensiva venga presentata per curare o difendere interessi giuridici dell'istante, né ad esso osta la circostanza che i documenti possano essere reperiti in altri modi, o che altri vi siano parallelamente provvedendo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.
2 ottobre 2014

117 Accesso a graduatorie relative a un bando di concorso

FATTO

Il ricorrente riporta d'aver chiesto senza riscontro all'amministrazione in epigrafe alcuni documenti, in ricorso meglio indicati, riportanti le graduatorie relative a un bando a cui ha partecipato.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale dei documenti di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990. Né osta all'accesso il fatto che gli atti chiesti riportino dati riguardanti controinteressati: in tema di procedure concorsuali copiosa giurisprudenza afferma infatti la pressoché totale accessibilità sia dei documenti formati dalla commissione esaminatrice che dai candidati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per gli effetti l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.
2 ottobre 2014

118 Accesso del consigliere comunale a copia di tutti gli atti amministrativi e provvedimenti emanati dal Sindaco, nonché tutte le delibere della Giunta Comunale e dei Capi Servizi

FATTO

Il Sig. ..., in qualità di Consigliere del Comune di ..., ha presentato, in data 16 luglio 2014, una istanza di accesso presso il suddetto Comune finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutti gli atti amministrativi e provvedimenti emanati dal Sindaco, nonché tutte le delibere della Giunta Comunale e dei Capi Servizi, dal contenuto anche interno, dal 9 giugno al 16 luglio 2014.

A motivazione della richiesta il Sig. ... afferma di necessitare dei chiesti documenti per l'espletamento del proprio mandato consiliare.

In data 9 settembre 2014, il Sig. ... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 23 settembre 2014, il Comune di ... ha inviato una memoria nella quale comunica che l'istanza non può essere evasa in quanto è generica e reca un aggravio sia organizzativo che economico nei confronti dell'Amministrazione. Nella memoria, il Comune di ... afferma che "nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, tutti gli atti deliberativi, siano essi di Giunta Comunale che di Consiglio Comunale, nonché tutte le Determinazioni dei Capi Settore sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e pertanto consultabili e scaricabili."

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame sia pure presentato nei confronti di un ente locale, affinché l'assenza del Difensore Civico non si traduca in una diminuzione della tutela nei confronti dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Alla luce della memoria inviata dal Comune di ..., in data 23 settembre 2014, risulta in parte cessata la materia del contendere.

In merito alla richiesta di accesso relativa a tutti gli atti amministrativi e provvedimenti emanati dal Sindaco dal 9 giugno al 16 luglio 2014, questi debbono essere concessi in quanto non pubblicati sul sito istituzionale del Comune e necessari per il Sig. ... ai fini dell'espletamento del proprio mandato consiliare.

Debbono essere altresì concessi tutti gli atti, anche interni, relativi ai documenti chiesti dal ricorrente in quanto l'art. 22 c.1 lett. d) della Legge 241/90 definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno

specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicitaria o privatistica della loro disciplina sostanziale.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, per il resto lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Roma, 2 ottobre 2014

119 Accesso a documenti relativi al procedimento scaturito a seguito della richiesta di risarcimento per danni subiti, avanzata dall'accidente

FATTO

La signora ... in data 9.6.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti i documenti relativi al procedimento scaturito a seguito della richiesta, avanzata dall'accidente, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della signora ..., per effetto del distacco di alcuni calcinacci dal terrazzo di un immobile sito all'interno dell'area demaniale denominata "..." in Brindisi, in uso al Distaccamento Aeroportuale di Brindisi.

L'Amministrazione, in data 11.7.2014, comunicava alla signora ... che si sarebbe potuto dare riscontro all'istanza di accesso solo successivamente alla conclusione del procedimento in questione.

In data 17 settembre 2014, la signora ..., a seguito della conclusione del procedimento, reiterava l'istanza di accesso in questione.

In data 26.8.2014, l'Amministrazione comunicava il rigetto della predetta istanza, in quanto essa non risultava motivata con riferimento alla sussistenza di un interesse tale da legittimare la signora ... ad accedere ai documenti richiesti.

In data 30.9.2014 la signora ... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non può non essere riconosciuta la legittimazione ad accedere ai documenti richiesti dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, in considerazione del fatto che tali documenti si riferiscono alla sua richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

28 ottobre 2014

120 Accesso all'esposto/denuncia per abuso edilizio nei confronti dell'accidente

FATTO

La signora ..., in data 27 agosto 2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso all'esposto/denuncia per abuso edilizio nei confronti dell'accidente, al fine di verificare se le informazioni acquisite dall'Amministrazione fossero state acquisite in modo corretto o fossero il frutto di comportamenti illeciti.

L'Amministrazione, con nota del 2.9.2014, rigettava l'istanza di accesso, in ragione del fatto che non fosse noto alla stessa se dalla segnalazione in questione fosse scaturita un'informativa di reato ovvero di illecito amministrativo, tale segnalazione essendo stata inviata anche alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma ed al Tribunale per i Minorenni di Roma.

In data 30 settembre 2014, la signora ..., adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, alla luce di quanto risultante dal parere dell'Ufficio Tecnico del IX Municipio del Comune di Roma, allegato al ricorso, secondo il quale dall'esposto/denuncia in questione è scaturito un accertamento avente ad oggetto un illecito amministrativo.

La circostanza che dall'esposto/denuncia in questione possa essere scaturito anche un procedimento penale non vale certo ad escludere l'accessibilità da parte del ricorrente a tale atto, in quanto atto iniziale di un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un atto idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica della ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

28. ottobre 2014

121 Accesso alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale e ai verbali degli esami sostenuti

FATTO

Il signor ..., volontario della Croce Rossa italiana in data 22.8.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale e ai verbali degli esami sostenuti positivamente del modulo T.S. (trasporto semplice).

Formatosi il silenzio-rigetto, il signor ..., in data 24.9.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, essendo innegabile la legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti che lo concernono direttamente e personalmente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

28 ottobre 2014

122 Accesso agli atti del procedimento di addebito disciplinare

FATTO

Il Tenente Colonnello ... si vedeva rivolgere un addebito disciplinare dal Comandante del Centro Militare Veterinario che, tra l'altro, informava l'incolpato della possibilità di accedere agli atti del procedimento, presso l'Ufficio Segreteria, Personale, Benessere e Sicurezza.

Il 18 agosto 2014, il Tenente Colonnello ... rivolgeva un'istanza di accesso agli atti del procedimento al Comandante del Centro Militare Veterinario, nonché al Capo Ufficio Segreteria Personale Benessere e Sicurezza del predetto Centro Militare.

Non essendo stata accolta l'istanza in questione, il Tenente Colonnello ... adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art.10 della legge n. 241/1990 in quanto i documenti richiesti ineriscono al procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente, a nulla rilevando la circostanza, riferita nella nota inviata il 21.10.2014 dall'Amministrazione, che i documenti in questione siano già in possesso del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

28 ottobre 2014

123 Accesso a al verbale ed al materiale fotografico e grafico a corredo di interruzione dei lavori edili su immobile confinante con il terreno di proprietà dell'accidente

FATTO

Il ricorrente, residente a Catania, tramite il rappresentante arch., ha chiesto al comune resistente di potere accedere al verbale ed al materiale fotografico e grafico a corredo, con i quali i funzionari della polizia locale hanno interrotto i lavori edili sull'immobile sito in via n., di proprietà della sig.ra, censito al catasto fabbricati al foglio n. 11 del comune di, particella 2266, subalterno 2.

Motiva il ricorrente di essere proprietario di un terreno confinante con quello di proprietà della controinteressata Maugeri e che alcune opere, nonché l'apertura di luci e finestre, presumibilmente abusive, ricadono nella sua proprietà; pertanto, i chiesti documenti sono chiesti per motivi defensionali.

Il comune resistente, con provvedimento del 25 agosto 2014, ha comunicato di avere effettuato un sopralluogo presso l'immobile a seguito del quale è stato avviato un procedimento penale a carico della sig.ra, pertanto, conclude il comune resistente i chiesti documenti sono sottratti alla disciplina di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Avverso il provvedimento di diniego del 25 agosto 2014, il ricorrente ha adito in termini la scrivente Commissione. Il presente gravame è stato notificato alla contro interessata.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico, ovvero ad una commissione svolgente funzioni analoghe. Tuttavia, in assenza di tali organismi, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché detta mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Passando al merito della vicenda, la Commissione ribadisce l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa secondo il quale l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto d'indagine, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

28 ottobre 2014

124 Accesso per motivi defensionali

FATTO

Il Carabiniere ricorrente ha presentato istanza per motivi defensionali ai documenti dai quali risultino attestate le verifiche di controllo ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S. nei territori di competenza delle stazioni dei Carabinieri residenti, rispetto ai luoghi ove sono detenute legittimamente le armi e le munizioni di cui al registro armi e munizioni (privati) tenuti presso le stazioni residenti; ciò per il periodo compreso tra febbraio 2011 e febbraio 2013.

La stazione dei Carabinieri di ... ha concesso l'accesso ad una parte dei chiesti documenti mentre lo ha negato a quelli attestanti le verifiche di controllo effettuate ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.

La Stazione Carabinieri di ... ha negato il chiesto accesso in considerazione della carenza in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto ed attuale e ai sensi dell'art. 1 del d.m. n. 415 del 1994.

Avverso i due provvedimenti di diniego e di diniego parziale il ricorrente ha adito la Commissione con due distinti gravami.

Chiarisce il ricorrente che pende innanzi la Procura della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno un procedimento penale nei suoi confronti per fatti accaduti nella giornata del 13 febbraio 2012; aggiunge il carabiniere ricorrente che la Stazione di di è a conoscenza della vicenda perché alcuni dipendenti hanno partecipato alle indagini e sono stati chiamati in giudizio in qualità di testimoni.

Prosegue il ricorrente affermando che l'accesso alle diverse operazioni di controllo, effettuate nell'arco di due anni, gli consentirà di "approssimare" l'attività svolta dagli operanti anche rispetto a quanto accaduto al ricorrente stesso.

Successivamente, la stazione Carabinieri di del ha comunicato alla Commissione di avere appreso dalla lettura del presente gravame che il 13 febbraio 2012, giorno di particolare interesse per il ricorrente, è stata effettuata un'operazione di Polizia Giudiziaria condotta e gestita dal personale della Stazione dei Carabinieri di, i quali possiedono tutti i documenti.

DIRITTO

La Commissione riunisce, per connessione oggettiva e soggettiva, i due distinti gravami.

Nel merito la Commissione osserva che il ricorrente al fine di potere difendere i propri diritti ed interessi nel giudizio in corso è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti e in particolare, a quelli riguardanti quanto accaduto nella giornata del 13 febbraio 2012; ciò fatte salve le limitazioni derivanti dal leggi e dai regolamenti vigenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa riunione, accoglie i due ricorsi con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita le amministrazioni resistenti a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
28 ottobre 2014

125 Accesso di Organizzazione sindacale

FATTO

L'Ispettore Sup. della Polizia di Stato ..., in qualità di legale rappresentante della segreteria provinciale del sindacato ricorrente, ha chiesto, il 2 settembre 2014, di potere accedere ad ogni atto relativo ai procedimenti amministrativi a conclusione dei quali il Questore di Macerata ha disposto la movimentazione interna del personale (trasferimento e aggregazione) nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2009 e la data di presentazione del gravame.

Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare gli interessi della categoria rappresentata e della O.S. ricorrente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 25 settembre 2014, ha negato il chiesto accesso ribadendo il contenuto del provvedimento di diniego del 3 giugno 2014 e la decisione della Commissione dell'8 luglio 2014.

In effetti, il ricorrente aveva presentato una precedente istanza avente il medesimo oggetto della presente, diversamente motivata. Nell'odierna richiesta il legale rappresentante della O.S. ricorrente fornisce un'ampia prospettazione del quadro normativo e giurisprudenziale del diritto all'informazione preventiva e successiva alle OO.SS. e dei rapporti tra diritto all'informazione e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Avverso il provvedimento di diniego del 25 settembre 2014 il legale rappresentante della O.S. ricorrente ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

L'interesse dichiarato dalla O.S. ricorrente è diretto ad acquisire documentazione per tutelare gli interessi della categoria rappresentata e della O.S. stessa.

Il d.P.R. n. 164 del 2002, stabilisce che "l'informazione successiva riguarda i criteri generali circa, tra l'altro, l'attuazione della mobilitazione interna...l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico".

Un recente orientamento giurisprudenziale chiarisce, poi, che il diritto di accesso è uno strumento autonomo rispetto al diritto all'informazione, sia pure entrambi fondati sullo stesso tipo di interesse e di ratio. La richiesta di accesso "ha carattere accessorio e complementare rispetto ai diritti di informazione, che hanno la stessa portata differenziandosi per il contenuto. Il diritto di accesso è, dunque, strumentale alla medesima finalità ed è quindi, per definizione normativa, una forma di controllo consentita e legittima in riferimento ad uno specifico settore di attività, definito dal corrispondente diritto all'informazione". Infine, afferma il Consiglio di Stato la materia della mobilità è di interesse del sindacato e "quindi un interesse tipicamente collettivo, in quanto riguarda la verifica della osservanza dei criteri oggettivi attraverso il confronto di una pluralità di casi". (C.d.S. sez. III, n. 2559 del 2012).

Nel caso di specie, premessa la legittimazione della O.S. ricorrente e tenuto altresì, conto che la stessa non è stata informata circa i criteri generali sulla mobilità, la Commissione ritiene il ricorso fondato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
28 ottobre 2014

126 Accesso del cittadino residente a documentazione relativa ad un contenzioso tra l'amministrazione comunale e un società Cooperativa a r.l.

FATTO

Il Sig. ..., nella qualità di cittadino elettore del Comune di Bitritto e di rappresentante locale del partito, riferisce di aver presentato in data 29 luglio 2014 richiesta di accesso a documentazione relativa ad un contenzioso tra l'amministrazione resistente e la cooperativa a r.l. In particolare ha chiesto il ... di poter accedere ai seguenti documenti: 1) verbale di accesso e acquisizione di proprietà dell'arca datato 21 maggio 2014, 2) richiesta di rimborso delle spese legali liquidate dal Consiglio di Stato; 3) richiesta di pagamento degli oneri di cui alla sentenza TAR Puglia n. 41792/2012; 4) avvisi di accertamento per tarsu, tares o ici a carico della cooperativa sopra menzionata, 5) corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione comunale e la cooperativa a r.l..

Il, ha motivato la richiesta di accesso sulla scorta dell'art. 9 del d.lgs. n. 267/2000 che, in materia di poteri sostitutivi, statuisce: "1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituentosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore."

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 17 settembre u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dichiara la propria competenza a decidere il ricorso, pur trattandosi di silenzio rigetto riferibile ad un'amministrazione comunale, stante l'assenza a livello locale nella Regione Puglia del Difensore civico.

Ciò premesso il ricorso è fondato e va accolto.

La motivazione adottata dall'odierno ricorrente alla richiesta di accesso silenziosamente rigettata dall'amministrazione locale, consente di scorgere in capo al ricorrente medesimo un interesse sufficientemente qualificato all'ostensione documentale domandata. Pertanto, non ravvisandosi motivi ostativi all'accesso, il ricorso trova accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

28 ottobre 2014

127 Accesso a accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a ottantacinque cartelle esattoriali emesse da EQUITALIA

FATTO

Il Sig. ... rappresentato e difeso dalla Dott.ssa ..., riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 30 luglio 2014 richiesta di accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a ottantacinque cartelle esattoriali emesse da parte resistente.

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 27 settembre u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile palesemente al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

28 ottobre 2014

128 Accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dell'intero fascicolo relativo al procedimento amministrativo/disciplinare a carico dell'accedente

FATTO

Il Sig. ..., Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, ha presentato presso il I Gruppo della Guardia di Finanza di Venezia – 2° Nucleo Operativo, in data 1 agosto 2014, una istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dell'intero fascicolo relativo al procedimento amministrativo/disciplinare a suo carico, di cui al prot. n. 0264511/14 del 23 luglio 2014.

A motivazione della richiesta, il Sig. ...afferma di necessitare dei chiesti documenti per presentare memorie nel procedimento disciplinare in modo da tutelare i propri diritti.

In data 25 agosto 2014, l'Amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai documenti chiesti apponendo degli *omissis* senza fornire alcuna motivazione al Sig. Bello.

In data 22 settembre 2014, il Sig. adiva la Scrivente avverso il diniego parziale dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

28 ottobre 2014

129 Accesso di Organizzazione Sindacale

FATTO

Il signor ..., quale Segretario provinciale di Cosenza del Sindacato ..., in data 1.8.2014 chiedeva di poter accedere a 4 decreti emessi dal Sindaco del Comune di Paola, concernenti l'attribuzione di posizioni organizzative.

Tale istanza era motivata con riferimento alle funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori svolte dalla predetta Organizzazione sindacale.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ..., nella suindicata qualità, in data 1.10.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione- ritenuta, preliminarmente, la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, giustificata dalla circostanza che non è stato istituito il difensore civico della Regione Calabria e che occorre comunque assicurare al cittadino l'esperibilità di un rimedio giustiziale- reputa che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in considerazione del fatto che l'organizzazione sindacale ricorrente è legittimata dalla sua funzione di rappresentanza e tutela dei lavoratori ad accedere agli atti richiesti in quanto incidente sulle posizioni organizzative dei dipendenti del Comune di Paola, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

12 novembre 2014

130 Accesso alla planimetria catastale di un immobile da parte di un condomino

FATTO

Il signor ..., in data 3.9.2014, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate di Pisa un'istanza di accesso alla planimetria catastale di un immobile sito nel Comune di Pisa, assumendo di essere interessato ad accedere al documento richiesto in qualità di condomino, interessato a stabilire se vi fossero state variazioni delle quote condominiali ovvero modifiche all'immobile in questione.

L'Amministrazione, in data 19.09.2014, rigettava l'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 15, comma 2, punto d del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio n. 47054 del 13/06/2007, a norma del quale sarebbero sottratti all'accesso le planimetrie di immobili iscritti ovvero iscrivibili alle categorie A, B, C, qualora l'accesso non sia richiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di altro diritto reale o da persona da questi formalmente delegata.

Il signor, in data 25.09.2014, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

E' evidente l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione che non si è avveduta della circostanza che l'accedente ha posto a fondamento della sua istanza la qualità di condomino dell'immobile in questione, sicché non risulta pertinente il richiamo dell'art. 15, comma 2, punto d del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio n. 47054 del 13/06/2007, al fine di giustificare il rigetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

12 novembre 2014

131 Accesso alla procedura di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a seguito di interpello -Accesso endoprocedimentale

FATTO

Il signor ... , dirigente dell'I.N.P.S., in data 27.8.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla procedura di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a seguito di interpello indetto in data 18.7.2014, procedura alla quale l'accedente aveva partecipato.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 15.10.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione della natura endoprocedimentale dei documenti richiesti la cui accessibilità al ricorrente è garantita in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

12 novembre 2014

132 Accesso all'autorizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004

FATTO

Il signor ... , avendo instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale civile di Roma, al fine di quantificare la lesione della sua quota di legittima, asseritamente subita dall'odierno ricorrente, per effetto della donazione da parte del *de cuius*,, in favore del di lui figlio (fratello dell'odierno ricorrente) del bene costituito dal Castello di (.....) sito nel Comune di, in data 21.3.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso all'autorizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, che interessavano l'immobile in questione ed alla documentazione relativa alla pratica per ottenere il contributo per i lavori *de quibus*.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. Il ricorso veniva ritualmente notificato al signor ... , quale contro interessato. La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17 giugno 2014-rilevato che a tale data non era ancora spirato il termine di quindici giorni dalla notifica del ricorso assegnato ai controinteressati per produrre eventuali controdeduzioni- sospendeva l'esame del ricorso per consentire al signor di produrre eventuali controdeduzioni, salva l'interruzione dei termini di legge.

Il signor, in data 5.6.2014, inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni della propria opposizione all'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non merita di essere condiviso l'assunto del controinteressato secondo il quale con il presente ricorso il ricorrente intenderebbe svolgere una funzione di controllo che non gli competerebbe.

La legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta si fonda, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, sulla necessità di acquisizione della stessa in vista dell'esercizio del suo diritto di difesa, quale crede del signor che assume di essere stato leso per effetto della donazione al controinteressato dell'immobile in questione.

Né può ostare all'accoglimento del ricorso, come pretenderebbe il contro interessato, la circostanza che il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal ricorrente, dal momento che tale decisione lascia impregiudicata la possibilità di promuovere un giudizio per far accertare la lesione della quota di legittima spettante al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

12 novembre 2014

133 Accesso al provvedimento prefettizio di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata e del relativo canone di locazione – Accesso endoprocedimentale

FATTO

Il ricorrente si è collocato in posizione utile nella graduatoria relativa al bando prefettizio n. 26503/GAB del 4 settembre 2003, volto alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata in Roma/....., ed ha avuto assegnato dall'Ater un alloggio situato in viale di cui al bando citato.

Pertanto, al fine di potere stipulare il contratto di locazione con l'Ater che ha, ancora, in gestione l'immobile, il ricorrente ha chiesto di potere accedere al provvedimento prefettizio di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata e del relativo canone di locazione, nonché ad ogni altro documento del procedimento in questione.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 16 settembre 2014 ha comunicato al ricorrente che, per ragioni organizzative, non è stato possibile procedere al chiesto accesso e che, avrebbe, nuovamente convocato il ricorrente appena possibile.

Avverso il provvedimento di differimento il ricorrente, il 15 ottobre 2014, ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, come del resto sembrerebbe avere ritenuto l'amministrazione resistente avendo convocato il ricorrente per il 16 settembre.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

12 novembre 2014

134 Accesso di Organizzazione Sindacale

FATTO

L'ispettore Sup. della Polizia di Stato ..., in qualità di legale rappresentante della segreteria provinciale del sindacato ricorrente ha chiesto di potere accedere ad ogni documento del procedimento concluso con il provvedimento dell'11 settembre 2014, n. 651, ivi compreso il testo del d.m. 16 marzo 1989 e degli stralci della legge n. 190 del 2012 presi in considerazione al fine dell'adozione di detto provvedimento.

Chiarisce il ricorrente nell'istanza che il provvedimento in questione riguarda la riorganizzazione della struttura e la movimentazione del personale e che la materia della mobilità riguarda il sistema delle relazioni sindacali essendo previsto un obbligo di informativa periodico sui criteri adottati.

L'amministrazione resistente ha risposto al ricorrente senza, tuttavia, fare riferimento ai chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego tacito il ricorrente ha adito la Commissione.

Chiarisce il ricorrente nel presente gravame che il citato decreto ministeriale non esiste nelle banche dati.

DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti alla base del provvedimento di mobilità del personale, anche ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

12 novembre 2014

135 Accesso alla relazione comportamentale sulla persona dell'accedente trasmessa alla Commissione medica ospedaliera – accesso endoprocedimentale

FATTO

Il Sig. ..., ufficiale superiore dell'aeronautica militare, riferisce di aver presentato in data 6 ottobre 2014 domanda di accesso alla relazione comportamentale sulla persona dell'esponente trasmessa dal Comando resistente alla Commissione medica ospedaliera di Taranto in ordine all'accertamento di causa di servizio.

Parte resistente con nota del 13 ottobre successivo ha negato l'accesso rappresentando che "la parte interessata ... ha posto parere di opposizione", facendo intendere la presenza di un controinteressato all'ostensione.

Contro tale nota il ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.